

“Recapture”: rideterminazione bonus investimenti in caso di cessione dei beni

L'art. 1 comma 1060 della L. n. 178/2020 prevede un meccanismo di **rideterminazione** del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia “ordinari” che “4.0” (c.d. “recapture”). Tale disposizione mira a garantire che la concessione dell'agevolazione sia collegata al **concreto sfruttamento dei beni agevolati** per un periodo minimo nell'economia dell'impresa (così circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.1).

In particolare, viene previsto che se, entro il 31 dicembre del **secondo anno** successivo a quello di entrata in funzione o per i beni “4.0” di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Ad **esempio**, in caso di investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero fino al 31 dicembre 2023.

Se un bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene interconnesso nel 2022, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2022-2023, ma quello 2023-2024 (così risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento al precedente credito d'imposta).

Nella circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, emanata a commento del meccanismo di recapture nell'ambito della

disciplina dell'iper-ammortamento di cui all'art. 7 comma 2 del Dl 87/2018 (che si attiva nelle ipotesi assimilabili a quelle del presente credito d'imposta) è stato affermato che: "la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all'interno di un **compendio aziendale** oggetto di un'operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest'ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative (...)". Come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 (§ 5.6.1), tali chiarimenti si applicano anche al credito d'imposta in esame.

L'Agenzia ha inoltre precisato che la disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell'agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette **volontariamente** (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d'impresa o dall'esercizio dell'arte e professione.

La norma intende, in altri termini, escludere dall'agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito d'imposta.

Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l'applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell'agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 7.2).

Inoltre, l'Agencia, nella medesima circolare n. 9/2021, ha affermato che la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell'agevolazione nell'ipotesi di violazione del **vincolo di territorialità** è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

In tal senso, ancorché con riferimento all'analogia disposizione del precedente credito d'imposta, si è espressa anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 259/2021, affermando poi che l'**utilizzo temporaneo** di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti (pipeline) al di fuori del territorio dello Stato non configura un'ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di **leasing**, nella circolare n. 9/2021 (§ 7.1) è stato chiarito che costituiscono causa di rideterminazione dell'incentivo il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto di leasing durante il "periodo di sorveglianza"; in tal caso il credito va rideterminato escludendo dall'originaria base di calcolo il costo sostenuto dal locatore.

Il credito d'imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un'operazione di **sale and lease back**.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017, che esclude la rideterminazione in caso

di **investimenti sostitutivi** per i beni materiali di cui all'Allegato A.

(MF/ms)